

TI_GERICHTE 14.1997.111 vom 17. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.111

FR: TI_GERICHTE 14.1997.111 du 17 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 14.1997.111 del 17 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.1997
14.1997.111

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.97.00111 Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli visto l'appello 18 settembre 1997 presentato da _____ contro la decisione 4 settembre 1997 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa contro l'appellante da _____ rappr. da : _____ richiamata la diffida 22 settembre 1997 del Presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 10 ottobre 1997 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d'appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 250.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC; preso atto che con avviso 23 settembre 1997 l'Ufficio postale di _____ ha comunicato che la lettera raccomandata 22 settembre 1997 indirizzata a _____ non ha potuto essere distribuita, e conformemente a un ordine del destinatario, sarebbe rimasta giacente presso l'ufficio probabilmente ancora durante un certo periodo, non superiore però a due mesi; rilevato che per prassi federale costante gli atti spediti per raccomandata si reputano notificati al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è stato recapitato al domicilio né viene ritirato alla posta entro il termine di giacenza, si reputa notificato il settimo ed ultimo giorno di deposito presso l'ufficio postale in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell'Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste [OSP (1) in: RS 783.01], sempre che un avviso di ritiro ai sensi dell'art. 157 OSP (1) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (DTF 97 III 10; 100 III 3; 116 III 58; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I Zurigo 1984 §13 N. 99 p.156) e che il destinatario doveva aspettarsi l'invio di una raccomandata in quel periodo (Pierre Roberto Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 102); ritenuto che la giurisprudenza federale ha pure stabilito che chi si allontana dal proprio recapito mentre è pendente una procedura in cui è coinvolto deve prendere le misure appropriate affinché le comunicazioni dell'autorità gli possano essere notificate, sia designando un rappresentante, sia indicando il nuovo recapito, sia convenendo con l'autorità che la stessa non proceda all'intimazione di atti durante il periodo di assenza; considerato che tale obbligo di

diligenza sussiste tuttavia soltanto quando il destinatario deve aspettarsi con una certa verosimiglianza un'intimazione durante il periodo di assenza (DTF 97 III 10; 101 Ia 7; 107 V 189; 115 Ia 14; 116 Ia 92), mentre non costituisce invece una misura adeguata nel senso citato l'ordine all'ufficio postale di trattenere la corrispondenza (DTF 107 V 190), misura che pertanto non comporta una deroga al citato principio secondo cui un invio raccomandato è ritenuto notificato l'ultimo dei sette giorni di giacenza di cui all'art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) OSP (1) (DTF 99 II 352; 107 V 187; 113 Ib 90; confermata ancora in DTF [I Corte di diritto pubblico] 2 settembre 1994 in re S.; CEF 11 dicembre 1996 su reclamo G.F.); per cui il fatto che l'appellante abbia dato ordine all'Ufficio postale di _____ di trattenere la sua posta è influente sull'ossequio dei termini per il pagamento dell'anticipo, dovendo _____ predisporre convenientemente alla tutela dei suoi diritti, essendo a conoscenza della procedura pendente, avendo presentato egli stesso appello; preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso; decreta 1. L'appello 18 settembre 1997 di _____ avverso la decisione 4 settembre 1997 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo . 2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante. 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.